



MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL CONIGLIO AL FIENO

Allegato F della DGR n. 1330 del 23/07/2013 e s.m.i.

Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 12

“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni

Denominazione del prodotto

La denominazione del prodotto è sostituita con la seguente:

ERRATA:

CONIGLIO AL FIENO

CORRIGE:

CONIGLIO ALIMENTATO CON FIENO

Premessa

Il primo periodo della Premessa è sostituito con il testo seguente:

ERRATA:

La specificità della carne di “coniglio al fieno” è data dall’utilizzo di conigli maschi e femmine appartenenti a razze in purezza o ibridi commerciali europei, preferibilmente adattati alle condizioni ambientali della specifica zona di produzione, allevati tradizionalmente in allevamento protetto o in strutture all’aperto (“en plein air”), somministrando alimenti NO OGM e con integrazione di fieno e macellati ad un’età non superiore a 120 giorni.

CORRIGE:

La specificità della carne di “coniglio alimentato con fieno” è data dall’utilizzo di conigli maschi e femmine appartenenti a razze in purezza, linee genetiche locali e loro incroci o ibridi commerciali europei, preferibilmente adattati alle condizioni ambientali della specifica zona di produzione, allevati tradizionalmente in allevamento protetto o in strutture all’aperto (“en plein air”), somministrando alimenti NO OGM e con integrazione di fieno e macellati ad un’età non superiore a 120 giorni.

Campo di applicazione

Dopo il primo periodo è aggiunto il testo seguente:

“Il sistema di allevamento dei conigli può essere al chiuso o all’aperto.”.

1. La scelta degli animali

Il testo del paragrafo è sostituito con il seguente:



16a08ef2



ERRATA:

1. I conigli ammessi al presente disciplinare devono appartenere a razze in purezza o essere ibridi commerciali europei, preferibilmente adattati alle condizioni ambientali della specifica zona di produzione.

CORRIGE:

1. I conigli ammessi al presente disciplinare devono appartenere a razze in purezza, linee genetiche locali e loro incroci o essere ibridi commerciali europei, preferibilmente adattati alle condizioni ambientali della specifica zona di produzione.

3. Strutture e impianti

Prima del punto 1 è aggiunto il testo seguente:
“Sistema di allevamento al chiuso.”.

Il punto 3 è sostituito con il testo seguente:

ERRATA:

3. Le gabbie o altri alloggi di allevamento possono essere posizionati anche all’aperto (allevamento “en plein air”).

CORRIGE:

Sistema di allevamento all’aperto:

3. Le gabbie o altri alloggi di allevamento devono essere costruiti con materiali adeguati e devono essere posizionati all’aperto, assicurando comfort termico, protezione dai predatori e dalle avversità atmosferiche mediante sistemi di copertura naturale (vegetazione arborea) o artificiale (teli, tettoie ecc.).

Dopo il punto 3 è aggiunto il testo seguente:

“4. Le gabbie o altri alloggi di allevamento possono essere dotati di un parchetto esterno ai quali i conigli possono avere libero accesso.”.

4. Tipologie e tecniche di conduzione d’allevamento

Il primo periodo del punto 1 è sostituito con il testo seguente:

ERRATA:

1. Durante il periodo di ingrasso presso l’azienda di allevamento i conigli devono essere allevati in gabbie o altri alloggi di allevamento costruiti con materiali adeguati e rispondenti alle esigenze comportamentali degli animali, rispettando i seguenti parametri minimi di superficie a disposizione per capo o di densità degli animali:

CORRIGE:

1. Durante il periodo di ingrasso presso l’azienda di allevamento devono essere rispettati i seguenti parametri minimi di superficie a disposizione per capo o di densità degli animali:

5. Tecniche di alimentazione

Al punto 3, dopo il quinto trattino, è aggiunto il trattino seguente:

– insilati (di cereali e di erba);

Il punto 6 è sostituito con il testo seguente:

ERRATA:

6. È consentito l’uso di integratori vitaminico-minerali e di additivi autorizzati per l’alimentazione animale.

CORRIGE:

16a08ef2



6. È consentito l'uso di integratori vitaminico-minerali e di additivi autorizzati per l'alimentazione animale, quali melasso di canna da zucchero, farina di vinaccioli, ecc.

9. Classificazione delle carcasse

Al punto 1 sono eliminate le parole "e non superiore a 2 kg".

11. Etichettatura del prodotto

Al punto 2, dopo la lettera c), è aggiunto il testo seguente:

"d) indicazione del sistema di allevamento (solo per le carni che provengono da conigli allevati all'aperto):

"allevato all'aperto";

e) indicazione riguardante l'uso di antibiotici (solo per le carni che provengono da conigli non sottoposti a trattamenti con antibiotici durante tutto il periodo di ingrasso): "allevato senza uso di antibiotici"."



16a08ef2

